

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1506)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1961 (V. Stampato n. 2001)*

**d'iniziativa dei deputati DE' COCCI, DURAND de la PENNE, PENNACCHINI,  
SIMONACCI e FRACASSI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 MARZO 1961

**Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate  
a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il contributo a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio — previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, numero 379 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.